ALLEGATO C)
SCHEMA DI CONVENZIONE

Esente da bollo ai sensi dell'art, 82
comma 5 del D.Lgs. 117/2017

COMUNE DI ALFONSINE PROVINCIA DI RAVENNA

REP. N._____

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA SALA CINEMATOGRAFICA E DEL PUNTO AGGREGATIVO "GULLIVER"

Con la presente Scrittura Privata sottoscritta digitalmente e scambiatasi tra le Parti tramite posta elettronica, da valere ad ogni effetto e senso di Legge, i**l giorno ____ (_____) del mese di _____ dell'anno duemilaventisei (2026);**

TRA

- Il **COMUNE DI ALFONSINE**, con sede legale in Alfonsine (RA), piazza A. Gramsci, 1, C.F./P.IVA 00242500395 - rappresentato dalla D.ssa Antonietta Di Carluccio, nata ad Alfonsine il giorno 11 settembre 1696 in qualità di Responsabile dell'Area Cultura e Comunicazione, a ciò autorizzata dal decreto del Sindaco n. 5 del 30/03/2026, come tale in legale rappresentanza del medesimo a termini dell'art. 107 comma 3 lettera c) del T.U.E.L approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;_____

E

l'Ente del Terzo Settore _____ (C.F. _____), per brevità chiamata *"E.T.S.",* con sede a _____, Via _____, regolarmente iscritta al Registro Unico Del Terzo settore con atto num. al n. _____del _____, rappresentata dal/dalla Sig./Sig.ra _____, nato/a a il _____ che agisce nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'E.T.S. _____;

(*se procuratore*) come da procura a rogito Notaio _____ in_____ in data _____ rep. n. _____ , che si conserva agli atti

(in caso di R.T.E. o A.T.S.) - il/la Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____(____) il _____ (C.F. _____) in qualità di Legale Rappresentante / Presidente di _____ _____, con _____(___) sede , in Via C.F./P.IVA _____ – Capogruppo Mandataria e quindi a nome e per conto del Raggruppamento Temporaneo di Enti o Associazione Temporanea di Scopo costituito con _____(C.F./P.IVA _____) (in qualità di mandante), con sede Legale in _____, Via _____, così come risulta dall'atto di costituzione del Raggruppamento a rogito del Notaio _____ (atto Rep. n. _____del _____) di seguito, nel presente atto, denominato semplicemente "R.T.E o A.T.S.";

PREMESSO

- che l'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo

Settore, disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del medesimo Codice, l'utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento;

- che in particolare, l'art. 55, terzo comma, prevede che "*la coprogettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti (...) (...)*";

- che il primo comma dell'art. 55 CTS a mente del quale "*1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona*";

- che con delibera n. 68 del 21/12/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento sui rapporti di collaborazione tra l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, i Comuni aderenti e i soggetti del Terzo Settore in attuazione degli artt. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore (CTS);

- che con Determinazione n. _____ del _____ è stato

approvato *l'"AVVISO PUBBLICO DI CO-PROGETTAZIONE E RELATIVI ALLEGATI PER LA RICERCA E LA SELEZIONE DI PROPOSTE INERENTI LA GESTIONE DELLA SALA CINEMATOGRAFICA E DEL PUNTO AGGREGATIVO "GULLIVER" DAL 01/02/2027 AL 30/06/2032, RISERVATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017",* comprensivo del progetto di massima, dello schema di Convenzione e relativi allegati, e che consente di attivare un partenariato per la realizzazione del progetto a seguito del percorso di co-progettazione;

- che il suddetto avviso prot. n° _____ del _____ è stato pubblicato dal _____al _____, sul sito web istituzionale del Comune di Alfonsine allo scopo di ricercare e selezionare proposte progettuali inerenti la co-realizzazione del progetto denominato "*Gestione della sala cinematografica e del punto aggregativo "Gulliver"*" per la gestione della sala cinematografica (d'essai), del punto aggregativo e di animazione giovanile e di eventi speciali e coinvolgimento del territorio;

- che il suddetto avviso prevedeva criteri di valutazioni dei progetti presentati e relativi punteggi;

- che con Determinazione n. _____ del _____, è stato individuato l'E.T.S. _____(C.F. _____), per brevità chiamato *"E.T.S.",* con sede a _____, Via _____, quale soggetto partecipante al Tavolo di co – progettazione per la redazione del progetto definitivo "*Gestione della sala cinematografica e del punto aggregativo "Gulliver"*" e con il quale stipulare la suddetta Convenzione;

- che con Determinazione n. _____ del _____ è stato approvato il **progetto definitivo** di "*Gestione della sala cinematografica e del punto*

aggregativo "Gulliver"", risultante dai lavori del tavolo di co-progettazione e che si intende parte integrante e sostanziale del presente Atto anche se non materialmente allegato;

- che con Dichiarazione resa dalla Responsabile dell'Area Cultura e Comunicazione ai sensi della Legge n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che si conserva firmata nel fascicolo della Convenzione e si intende parte integrante del presente Atto anche se non materialmente allegata, si è dato atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 ed agli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. 26/04/2013 n. 62 in tema di assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interessi previste dalla normativa vigente con l'E.T.S. affidatario;
- che, ai sensi dell'art. 83 c. 3 lett. e) del Codice delle leggi antimafia D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 e del D. Lgs. 15/11/2012 n. 218, non risulta necessario acquisire alcuna certificazione o dichiarazione sostitutiva all'antimafia, trattandosi di contratto di valore complessivo inferiore a € 150.000,00;
- che occorre formalizzare l'affidamento della realizzazione del progetto in oggetto con regolare Convenzione;
- che il Responsabile Unico del Procedimento e l'Ente del Terzo Settore affidatario hanno concordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentono l'esecuzione della Convenzione;
- che è intenzione delle Parti come sopra costituite tradurre in formale Convenzione la reciproca volontà di obbligarsi;

Tutto ciò premesso, considerato, descritto e da valere come parte integrante del presente Atto,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2 – OGGETTO

Il COMUNE DI ALFONSINE, d'ora in avanti detto anche "Comune" e l'associazione/organizzazione _____, d'ora in avanti detta anche "E.T.S." intendono attivare la co-realizzazione del progetto denominato "Gestione della sala cinematografica e del punto aggregativo "Gulliver"" ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 del vigente "Regolamento sui rapporti di collaborazione tra l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, i Comuni aderenti e i soggetti del Terzo Settore" in attuazione degli artt. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore (CTS). L'E.T.S. accetta e si impegna alla co-realizzazione e alla gestione del suddetto progetto nel senso più ampio del termine alle condizioni di cui al progetto definitivo sopra citato.

Il Comune mette a disposizione dell'E.T.S. i locali della sala cinematografica e del punto aggregativo "Gulliver", come da planimetria allegata (All. B1), comprensivi di arredi e attrezzature e muniti dei documenti necessari attestanti le agibilità richieste dalla normativa vigente come sala di pubblico spettacolo, con le seguenti caratteristiche:

1. Sala cinematografica:
   - posti a sedere: 128
   - superficie totale: mq. 230 ca
   - superficie palco: mq. 40

- cabina di proiezione: mq: 8
- vano filtro cabina: mq 8
- bagni: n. 2
- uscite di sicurezza: n. 7
- impianto termoidarulico: a norma
- impianto elettrico: a norma
- impianto di condizionamento: a norma

2. Punto aggregativo, la cui superficie è di 650,27 mq ca., compreso l'area esterna;

L' acquisto e/o la sostituzione di attrezzature e arredi non compresi nel verbale di consistenza iniziale è a carico dell'E.T.S. e dovrà essere concordato con il Comune. L'E.T.S. dovrà provvedere, a sua cura e spese, all'acquisto degli arredi e delle attrezzature occorrenti per l'espletamento delle attività. I beni acquistati dall'E.T.S. restano di proprietà del Comune di Alfonsine.

È compito dell'E.T.S. gestire i locali nel rispetto della convenzione; nessuna responsabilità può essere attribuita al Comune in caso di inosservanza di tale norma.

ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE E DELLE ATTIVITÀ

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa e comunque a partire dal 01 febbraio 2027 fino al 30 giugno 2032. Il Comune si riserva la facoltà di affidare la realizzazione delle attività in oggetto all'E.T.S. sopra individuato per un ulteriore periodo di 12 mesi, decorrenti dal 01/07/2032 e fino al 30/06/2033, previo Contratto scritto fra le parti e solo in caso di positiva valutazione del servizio svolto da parte del Comune

e in subordine al reperimento di nuove risorse finalizzate al finanziamento del progetto.

Resta fermo il divieto di modifica sostanziale delle condizioni negoziali contenute nella presente convenzione durante il periodo di validità.

ART. 4 – ONERI E IMPEGNI DELLE PARTI

L'E.T.S. e il Comune si impegnano, ognuno per la parte di propria competenza, affinché le attività oggetto della presente Convenzione si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità degli Utenti.

Competono all'Area Cultura e Comunicazione del Comune il coordinamento generale, garantendo il necessario supporto all'E.T.S. in fase programmatoria e di rendicontazione delle azioni, il controllo delle attività svolte dall'E.T.S., in particolare la verifica della congruità e della puntualità della realizzazione del progetto e il raggiungimento degli obiettivi. Il Comune si riserva la verifica periodica delle attività oggetto della presente Convenzione, volta alla valutazione dei risultati conseguiti ed alla eventuale introduzione di modifiche.

L'E.T.S. deve consentire libero accesso ai dipendenti del Comune ed altro personale da questi incaricato, addetti a svolgere accertamenti e controlli opportuni.

Copia delle chiavi deve essere consegnata, in busta chiusa e controfirmata dalle parti, al Comune, il quale può, in caso di necessità o pericolo, accedere ai locali per i provvedimenti del caso.

ART. 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

L'E.T.S. dovrà svolgere l'attività di ideazione, progettazione e realizzazione delle azioni del progetto "*Gestione della sala cinematografica e del punto aggregativo "Gulliver"*", come da progetto definitivo approvato con Determinazione n. …… del …….. .

L'E.T.S., in particolare dovrà provvedere:

- alla collaborazione con l'Area Cultura e Comunicazione del Comune per la realizzazione del coordinamento operativo di tutte le azioni del progetto, nel più ampio senso del termine;
- alla ideazione, progettazione, programmazione, al coordinamento ed alla realizzazione di tutte le attività del progetto definitivo nel senso più ampio del termine, compresi gli eventi e le iniziative;
- alla realizzazione delle azioni di comunicazione e promozione del progetto nei diversi contesti di riferimento (social, web, scuole etc…);
- alla messa a disposizione di quanto necessario per garantire l'accessibilità e la sicurezza degli utenti;
- - al coinvolgimento nel progetto di altri attori sociali del territorio che si rendono disponibili a collaborare con l'E.T.S.;
- alla realizzazione in autonomia degli eventi/iniziative previsti nel progetto, compresi noleggi e forniture necessarie (come reperimento, trasporto, adempimenti per il noleggio delle pellicole, nonché verifica, montaggio e proiezione delle stesse o comunque tutto quanto necessario alla proiezione cinematografica digitale);
- ai rapporti con SIAE: pagamento, permessi, assicurazioni, biglietteria e gestione amministrativa;
- al controllo degli impianti di riscaldamento e condizionamento con comunicazione di variazioni di uso al fine di evitare sprechi;

- alla gestione tecnica in ogni occasione di utilizzo della sala: apertura, chiusura, sorveglianza, servizio di proiezione, servizio audio, gestione della sicurezza, pulizia degli spazi;
- alla supervisione e monitoraggio del corretto svolgimento del progetto, comprese le azioni a cura dei propri volontari/operatori;
- alle rendicontazioni di progetto;
- alla conduzione, senza nulla avere a pretendere, della sala per n. 20 giornate annue di attività promosse dal Comune, concordate almeno 20 giorni prima dell'iniziativa, assicurando a proprio carico: apertura, chiusura e pulizia dei locali; personale per vigilanza e prevenzione incendi; verifica impianto di riscaldamento; uso degli impianti tecnologici necessari. Eventuali attività eccedenti saranno concordate con l'E.T.S.

L'E.T.S. è titolare delle entrate derivanti dagli incassi della sala cinematografica, le cui tariffe sono proposte dall'E.T.S. e devono essere approvate dall'Amministrazione comunale. L'E.T.S. si impegna a concordare con l'Amministrazione comunale eventuali modifiche delle tariffe, mantenendo una politica dei prezzi tesa a favorire la massima inclusione e fruizione.

Il Comune monitora, durante il periodo di affidamento, l'andamento del servizio e il grado di partecipazione degli utenti, precisando sin da ora che, in caso di risultati ritenuti - ad insindacabile giudizio del Comune - insoddisfacenti, il Comune si riserva il diritto di interrompere il servizio e recedere dalla Convenzione.

ART. 6 – ONERI A CARICO DELL'E.T.S.

Spetta all'E.T.S. affidatario, oltre a quanto indicato all'art. 5:

1) **la programmazione generale, il coordinamento e la verifica** periodica di tutte le attività proposte, fornendo al Comune relazioni periodiche sull'andamento del progetto. Entro il 30 giugno di ogni anno dovrà essere fornita una **relazione** in merito alle attività dettagliatamente organizzate e realizzate. La relazione dovrà essere integrata da una attestazione relativa alle spese complessivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività; dovranno essere indicati i benefici ottenuti sul territorio e le risorse aggiuntiva acquisite, oltre all'indicazione del numero di serate effettuate utili al raggiungimento della qualifica di sala d'essai;

2) **l'organizzazione delle azioni di progetto e la realizzazione delle attività** secondo le modalità che verranno specificatamente definite con il Comune e di tutto quanto previsto dalla presente Convenzione;

3) ogni **spesa** necessaria per la buona riuscita del progetto: personale (lavoratori dipendenti, autonomi, di altro tipo, volontari), noleggi, acquisti, Siae, etc...;

4) la manutenzione ordinaria, intesa come tutte le operazioni necessarie al mantenimento nelle attrezzature, degli impianti, degli arredi e delle strutture in generale, nelle condizioni di efficienza e massimo decoro, salvo il normale deperimento d'uso;

5) il mantenimento della disposizione delle attrezzature nello stato in cui si trovano al momento della consegna dei locali; qualsiasi modifica dovrà essere autorizzata dal Responsabile competente dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Alfonsine;

6) l'acquisto di eventuali attrezzature concordate con il Comune, precisando sin da ora che gli stessi rimarranno al termine del servizio di

proprietà del Comune di Alfonsine;

7) la riconsegna dei locali alla scadenza o in caso di revoca della Convenzione in buono stato di manutenzione e libero da persone e cose di proprietà dell'E.T.S.;

8) non trasferire ad altri il godimento del bene in uso, né la *subconcessione*, né il cambio di destinazione per cui è stato *concesso*; la violazione comporterà la revoca della Convenzione, senza obbligo per il comune di corrispondere indennizzi di qualsiasi genere;

9) L'ETS non potrà cedere a terzi nemmeno in parte la progettazione, organizzazione, e gestione delle attività oggetto del presente atto;

10) garantire idonea pubblicità alle iniziative, promosse e realizzate congiuntamente da Comune e E.T.S. Nei 30 giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa, vigendo il divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere , ancorchè inerente l'attività istituzionale, il Comune si riserva il diritto di verificare tutti gli strumenti pubblicitari prima della loro distribuzione.

11) segnalare tempestivamente al Responsabile dell'area Cultura e Comunicazione eventuali anomalie dei locali, degli impianti e delle attrezzature oggetto della presente Convenzione;

12) la stipulazione di idonee **polizze assicurative** come precisato al successivo art. 10;

13) l'individuazione di un **Referente** responsabile delle attività, a cui il Comune farà riferimento per l'organizzazione e la risoluzione di problemi legati alle attività e da comunicare da parte dell'E.T.S. unitamente all'elenco del personale impiegato;

14) garantire per tutta la durata della Convenzione la disponibilità di un numero telefonico e di un indirizzo email per le esigenze di comunicazione legate allo svolgimento del progetto;

Oltre a quanto previsto in altri articoli della presente Convenzione, sono a carico dell'E.T.S. tutte le spese e gli oneri di gestione derivanti dalla presente Convenzione che non risultino espressamente poste a carico del Comune. In particolare il servizio dovrà essere reso a perfetta regola d'arte sulla base delle precise indicazioni dell'Area Cultura e Comunicazione e l'E.T.S. si obbliga ad eseguire correttamente tutte le disposizioni della presente Convenzione e le prescrizioni impartite, nonché assicurare il rispetto delle normative vigenti in materia per tutta la durata della Convenzione.

ART. 7 - ONERI A CARICO DEL COMUNE DI ALFONSINE

Sono a carico del Comune, oltre a quanto riportato nell'art. 4:

1) la messa a disposizione in uso gratuito ma non esclusivo della sala cinematografica e del punto aggregativo "Gulliver" presso il Centro culturale in piazza della Resistenza n. 2, Alfonsine (RA), comprensiva di arredi e macchinari dedicati;

2) le attività indicate specificatamente a carico del Comune nel progetto definitivo;

3) il controllo e il coordinamento generale di tutte le azioni di progetto;

4) il pagamento delle utenze relative a forniture di gas, energia elettrica e acqua potabile nella misura della ragionevole spesa e del congruo utilizzo;

5) la manutenzione straordinaria dell'immobile, delle attrezzature e degli impianti; per opere di straordinaria manutenzione si intendono tutti gli

interventi per la sostituzione o la riparazione i parti rilevanti degli impianti o per il ripristino di strutture dell'impianto medesimo, quando la necessità di un intervento in tal senso non sia dovuta alla non ottemperanza da parte dell'E.T.S. delle operazioni di ordinaria manutenzione o ad inosservanza, incuria, disattenzione, incompetenza da parte del gestore stesso o di terzi fornitori. L'accesso alla struttura, anche per interventi di manutenzione, controlli, sopralluoghi ecc. dovrà avvenire d'intesa con l'E.T.S.

6) le spese relative all'eventuale adeguamento a nuove disposizioni in materia di sicurezza sugli impianti e sulle attrezzature, sollevando l'E.T.S. da qualsiasi responsabilità civile e panale derivante dal mancato adeguamento.

ART. 8 - VOLONTARI E PERSONALE

L'E.T.S. deve garantire il regolare e puntuale adempimento di tutta l'attività affidata, con proprio personale (operatori volontari/lavoratori dipendenti/autonomi/di altro tipo) capace ed in possesso dei titoli di studio, dei requisiti professionali e giuridici per l'espletamento dei compiti. In particolare, in relazione alle mansioni da svolgere, il personale deve essere in possesso della formazione culturale, della capacità professionale e di apposito patentino da proiezionista rilasciato dall'autorità competente, in modo da garantire anche la perfetta efficienza delle attrezzature. L'E.T.S. dovrà fornire l'elenco nominativo degli addetti all'attività.

L'E.T.S. incaricherà personale esente da condanne penali e/o carichi pendenti, ostativi all'assunzione nella Pubblica Amministrazione.

L'E.T.S. garantisce il corretto comportamento del personale impiegato nonché l'osservanza diligente di tutte le norme e disposizioni generali e

delle prescrizioni disciplinari dettate dall'Ente. Il personale dell'E.T.S. dovrà mantenere il **segreto d'ufficio** su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del proprio servizio. Il Comune, in qualsiasi momento, si riserva di richiedere, sulla base di idonee motivazioni, la sostituzione del personale che non presenti i requisiti fissati per l'espletamento delle mansioni cui è preposto o che non mantenga un comportamento corretto. L'E.T.S. dovrà provvedervi entro 5 (cinque) gg. dal ricevimento della comunicazione scritta. Tra Il Comune e il personale utilizzato dall'E.T.S. è escluso qualsiasi rapporto giuridico ed ogni direttiva è impartita dai dirigenti dell'E.T.S. nell'ambito degli obiettivi di servizio e le condizioni fissate dalla presente Convenzione. L'ETS deve essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa (copertura assicurativa obbligatoria in corso di validità come previsto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017) nei confronti dei volontari e dell'eventuale personale dipendente. L'E.T.S. dovrà osservare nei riguardi dei propri addetti tutte le leggi, le disposizioni dei C.C.N.L. sul versante normativo e salariale. L'E.T.S. inoltre dovrà osservare nei riguardi dei propri addetti gli obblighi previdenziali, infortunistici e assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria ed ogni altra norma vigente o che sia emanata durante la vigenza della presente Convenzione nelle summenzionate materie e che si applichi comunque alla presente Convenzione. L'E.T.S. inoltre è obbligato, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, ad adottare tutte le precauzioni atte a prevenire infortuni e ad assumere tutte le cautele ed iniziative che valgano ad assicurare e salvaguardare l'incolumità del personale addetto alle attività e dell'utenza, sollevando il Comune da ogni responsabilità

civile e penale anche verso terzi. Il personale impiegato dovrà rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed agli adempimenti previsti dalle vigenti norme igienico/sanitarie. Il Comune si considera perciò sollevato da ogni responsabilità derivante dall'inosservanza delle disposizioni normative suddette. È fatto assoluto divieto al personale impiegato di svolgere all'interno dei locali attività diverse da quelle definite nell'ambito della presente Convenzione.

ART. 9 - CONTINUITÀ DELLE ATTIVITÀ

L'E.T.S. individuato si impegna affinché le attività oggetto della presente Convenzione siano rese con continuità, con reciproco impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti a comunicare ogni evento che possa incidere sulla organizzazione di dette attività. In particolare, l'E.T.S. deve comunicare tempestivamente, e con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni, ogni evento o modificazione organizzativa e/o gestionale tale da far venir meno i presupposti per la continuazione delle attività. Il coordinamento delle attività descritte nel progetto è posto in capo all'Area Cultura e Comunicazione del Comune di Alfonsine. Al termine del progetto i referenti dell'E.T.S. presentano al Responsabile dell'Area Cultura e Comunicazione una dettagliata relazione sull'attività svolta.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ – ASSICURAZIONE

Le prestazioni regolamentate dalla presente Convenzione s'intendono esercitate a tutto rischio e pericolo dell'E.T.S. L'E.T.S. si impegna a fare un uso corretto e responsabile dei locali, degli impianti, delle attrezzature e

degli arredi impiegati nella gestione e si assume la responsabilità di eventuali danni arrecati alle attrezzature e/o arredi utilizzati, provocati per colpa propria o per dolo e colpa delle persone di cui debba rispondere, in conseguenza dell'utilizzo. L'E.T.S. è responsabile di ogni danno che derivi al Comune ed a Terzi dall'assolvimento delle attività assunte. L'E.T.S. solleva sin da ora il Comune da ogni Responsabilità Civile e Penale verso terzi, per le attività del servizio oggetto di Convenzione. L'E.T.S. selezionato, per l'intero periodo di valenza della Convenzione, deve garantire idonee coperture assicurative per i rischi derivanti da RCT con massimale non inferiore a € 2.500.000,00 e copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività, in conformità a quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs 117/2017.

A tale scopo, l'E.T.S ha presentato una Polizza Assicurativa a copertura della Responsabilità Civile per tutti i danni arrecati a terzi a seguito dell'attività oggetto della presente Convenzione, imputabili a lui direttamente o alle persone delle quali deve rispondere a norma di legge. In polizza è altresì inserito nel novero dei terzi l'Amministrazione concedente, nonché i propri dipendenti o propri incaricati.

Copia di tutte le polizze, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, e delle relative quietanze di pagamento dovranno essere consegnate al Comune prima della stipula della Convenzione. L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, e/o l'eventuale approvazione espressa da parte del Comune sull'Assicuratore prescelto dall'E.T.S. non esonerano lo stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore

garanzia. A tale scopo, l'E.T.S. incaricata ha presentato la *Polizza Assicurativa* n. ____del _____ stipulata con _____. Qualora la suddetta Polizza prevedesse scoperti o franchigie, gli stessi non saranno opponibili a Terzi. L'E.T.S. garantisce che tutti gli operatori inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la Responsabilità Civile verso Terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2017, come da Polizze stipulate con idonee Compagnie di Assicurazione riconosciute, che vengono conservate agli Atti a cura dell'E.T.S stesso. L'E.T.S. si impegna a mantenere in essere le suddette coperture assicurative per tutta la durata del progetto.

ART. 11 – RIMBORSO SPESE

Il Comune si impegna a rimborsare all'E.T.S. affidatario le spese da quest'ultimo sostenute per l'attività svolta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 del D.Lgs. 117/2017, per un massimo di € 3.500,00 annui, che si identificano a titolo esemplificativo e non esaustivo in:

a) oneri assicurativi relativi agli operatori e/o volontari impegnati nello svolgimento delle attività;

b) spese connesse alla realizzazione delle attività, come acquisto materiali, noleggio attrezzature specifiche ecc.;

c) rimborsi spesa ai volontari/operatori etc per le attività oggetto di Convenzione;

d) spese per compensi a personale retribuito e relativi oneri;

e) spese per incarichi professionali a relatori e/o formatori, comprensive di

eventuali costi per trasferte e/o partecipazione a corsi di formazione (limitatamente alla quota parte relativa ai servizi affidati);

f) spese connesse alla realizzazione di iniziative ed eventi;

g) spese contrattuali relative alla Convenzione;

h) altri costi indiretti limitatamente alla quota parte imputabile direttamente alle attività dei servizi affidati (costi per la gestione amministrativa/contabile, spese postali, di cancelleria e per informatizzazione, materiali didattici e/o materiali connessi alle realizzazione delle attività del servizio oggetto di Convenzione, etc...);

i) altri eventuali costi (limitatamente alla quota parte relativa alle attività del servizio oggetto di Convenzione).

L'elencazione delle spese di cui sopra ha carattere esemplificativo, e saranno oggetto di rimborso tutti gli ulteriori oneri inerenti l'attività in Convenzione. **All'E.T.S. possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata**. Il rimborso avverrà dietro presentazione di rendiconto dettagliato corredato da regolari documenti giustificativi delle spese. Ai fini del pagamento della somma da rimborsare, le note di addebito/richiesta rimborso spese presentate dall'E.T.S. dovranno recare i dati relativi alla Determinazione di riferimento e il codice IBAN del conto corrente bancario o postale utilizzato per ricevere il rimborso. Eventuali *spese generali*, sostenute dall'E.T.S., quali spese amministrative, telefoniche, saranno rimborsate per la quota direttamente imputabile all'attività oggetto della presente Convenzione, sulla base di apposita dichiarazione del Legale Rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la natura e l'importo di tali spese generali e la quantificazione della quota imputabile

all’attività in convenzione. Contestualmente alla richiesta di rimborso delle spese sostenute, l'E.T.S. presenta una relazione sull’attività svolta e oggetto della presente Convenzione. La richiesta del rimborso deve riportare le attività effettivamente rese dagli operatori nel periodo di competenza ed essere corredata dalla dichiarazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali degli operatori retribuiti impiegati. Il Comune provvederà a rimborsare le spese entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta. In nessun caso il Comune provvede al pagamento di rimborsi spese se relativi ad interventi o attività non autorizzati, in tutto o in parte, ovvero non previste nel Contratto. Inoltre non sono ammesse a rimborso spese relative ai servizi affidati quando trattasi di attività inserite in progetti già finanziati in tutto o in parte dallo Stato/Regione/o altro Ente pubblico o privato. L’importo complessivo massimo rimborsabile, riferito alle attività svolte nel periodo decorrente dalla data della sottoscrizione della convenzione e comunque dal 01/02/2027 al 30/06/2031, è pari a € 15.458,33, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate/documentabili (fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 633/1972), per la realizzazione delle attività di progetto e come previsto all’art. 9 dell’avviso pubblico a cui il presente documento è allegato. Tale rimborso spese risulta soggetto agli obblighi di tracciabilità e ai flussi finanziari di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 recante *“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, aggiornata con Delibera n. 556 del 31 maggio 2017, con Delibera n. 371 del 27 luglio 2022 e con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023”.*

In particolare l'E.T.S. dovrà riportare obbligatoriamente sulla richiesta di rimborso delle spese il seguente CIG _____ed utilizzare per tutti i movimenti finanziari uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicati, anche non in via esclusiva, o utilizzati anche promiscuamente, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, c. 1, Legge n. 136/2010. I pagamenti e le transazioni inerenti le attività oggetto della presente Convenzione devono essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Prima della stipula della presente Convenzione, l'E.T.S. deve presentare al Comune copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato ed una dichiarazione d'impegno a consegnare anche il bilancio consuntivo dell'esercizio in cui sarà rappresentata l'attività oggetto della presente Convenzione, una volta approvato. Quest'ultimo deve essere redatto secondo lo schema di cui alle Linee guida dell'Agenzia per il Terzo Settore.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

Il Comune si riserva il diritto di procedere alla risoluzione della Convenzione qualora si verifichino tre segnalazioni di inadempimento o condotta insoddisfacente del servizio, anche non consecutive, con conseguente applicazione di penalità, oppure qualora il gestore non sia in grado di assicurare il servizio . La Convenzione si risolve di diritto, previa comunicazione scritta mediante raccomandata A.R. , nei seguenti casi:

- subappalto totale o parziale del servizio;

- danneggiamento volontario di cose o beni di proprietà del Comune.

La risoluzione comporterà l'immediata riconsegna al Comune dei locali, degli arredi e delle attrezzature affidate e la mancata liquidazione di ogni importo dovuto, ad esclusione di quanto effettivamente e giustamente sostenuto.

ART. 13 ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA

È fatto obbligo all'E.T.S. individuato di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008. L'E.T.S. individuato deve assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché delle prescrizioni igienico-sanitari impartite dall'Azienda USL competente per territorio, dotando il personale dipendente o volontario di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008, atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle attività svolte.

In particolare, sono sempre applicabili (art. 3 comma 12-bis D.Lgs. 81/08) per il personale volontario le seguenti disposizioni:

a) Utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/08;

b) Munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni legislative;

c) Munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

Inoltre, al personale volontario dovranno essere fornite dettagliate

informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Nel caso in cui l'E.T.S. abbia lavoratori subordinati o ad essi equiparati (vedasi art. 2 comma 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008) dovranno essere adempiuti tutti i conseguenti obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, tra cui:

- formazione dei lavoratori ex art. 37,
- nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ex art. 17,
- valutazione dei rischi e redazione del relativo documento ex artt. 17 e 28
- nomina e formazione degli addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio e degli addetti al primo soccorso e relativa formazione ex artt. 18, 37 e 43.

Fermi restando gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, in riferimento alle attività afferenti al presente progetto, si precisa che all'interno dei locali messi a disposizione presso la sede principalmente individuata non vi sono da segnalare rischi specifici per la salute o la sicurezza sul lavoro, né specifiche misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare; non si individuano inoltre rischi di interferenza che si possano determinare tra le attività oggetto del presente avviso ed altre attività svolte nell'ambiente in cui l'E.T.S. sarà chiamato ad intervenire.

Eventuali informazioni sui rischi specifici degli ambienti in cui l'aggiudicatario sarà chiamato ad intervenire e/o rischi di interferenza tra le attività svolte ed altre attività svolte negli stessi ambienti, che dovessero essere individuati dai soggetti convenzionati dovranno essere prontamente

segnalate al Comune al fine di predisporre le opportune misure di prevenzione e protezione.

ART. 14 – SICUREZZA E RISERVATEZZA

L'E.T.S. è tenuto al rispetto integrale del Regolamento Europeo n. 679/2016 - Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016", di seguito GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) in esecuzione degli interventi da realizzare.

L'E.T.S. ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del Comune.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni di cui alla presente convenzione.

L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano

di pubblico dominio.

L'E.T.S. è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, volontari e collaboratori degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Comune, per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

L'E.T.S. può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento delle prestazioni affidate, solo previa autorizzazione del Comune.

In caso di inosservanza degli obblighi, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il relativo contratto, fermo restando che l'E.T.S. sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte del Comune attinente le procedure adottate dall'E.T.S. in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dall'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato.

L'E.T.S. non potrà conservare copia di dati e programmi del Comune, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della Convenzione e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli al Comune.

ART. 15 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'E.T.S. si obbliga, nell'esecuzione del servizio, al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 (art. 2 c. 3), così come modificato dal D.P.R. n. 81 del 13/06/2023. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per il Comune la

facoltà di risolvere la Convenzione.

ART. 16 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

ART. 17 – CONTROVERSIE

La definizione delle eventuali controversie è attribuita agli organi giurisdizionali. La competenza è del Foro di Ravenna (RA) e in ogni caso viene esclusa la competenza arbitrale.

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti la presente Convenzione sono a carico dell'E.T.S.

(In caso di ODV) La presente Convenzione è esente dalle spese di bollo e registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017.

(In caso di tutti gli altri tipi di E.T.S.) Il presente Atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017 ed è da assoggettarsi all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 82 c. 3 del D.Lgs. 117/2017.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA RESPONSABILE DELL'AREA CULTURA E COMUNICAZIONE

D.ssa Antonietta Di Carluccio

IL PRESIDENTE DELL'E.T.S.

_____